







PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) - OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane - Azione 6.1.2 Mobilità sostenibile - Operazione Codice locale progetto FI6.1.2c "Nuovi trasporti sostenibili – finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19" – Intervento codice locale progetto - FI_6.1.2c1 – "Bus scolastici sostenibili"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA N. 9 SCUOLABUS ELETTRICI ALLESTITI PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CIG 9466142B7D - CIG 9466851495 - CUP H19I21000130006

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 scuolabus elettrici allestiti per trasporto alunni della scuola dell'obbligo da 32 posti (LOTTO 1) e n. 7 scuolabus elettrici da 9 posti allestiti per trasporto disabili (LOTTO 2) aventi caratteristiche e dotazioni equivalenti o migliorative rispetto a quanto descritto nel successivo art. 3, anche in presenza di denominazioni tecnico commerciali differenti.

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del presente appalto è di € 1.180.000,00, al netto di IVA, di cui € 340.000,00 per il LOTTO 1 ed € 840.000,00 per il LOTTO 2. Sono comprese nell'importo tutte le spese relative all'allestimento, agli obblighi di comunicazione legati al finanziamento nel rispetto del manuale di comunicazione e identità visiva del PON Metro, al collaudo, all'atto di vendita ed alla sua registrazione, alla immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., nonché ogni altra spesa per consegnare all'Amministrazione comunale l'autoveicolo pronto per l'uso.

L'aggiudicatario di ogni lotto avrà diritto, come corrispettivo, all'importo indicato in sede di offerta per ciascun lotto.

ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

I veicoli oggetto della fornitura dovranno essere nuovi, di prima immatricolazione e conformi alle seguenti caratteristiche e dotazioni minime, conformi alle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021:

LOTTO 1

<u>2 Scuolabus elettrici categoria M2 posti: n° 1 autista + n° 1 accompagnatore + 30 per alunni scuola materna ed elementare con le seguenti caratteristiche:</u>

- -Rispondenza al decreto del Ministero dei Trasporti del 01 aprile 2010;
- -Tipo motorizzazione elettrica;
- Rispondenza ai criteri ambientali minimi di cui al DM 17 giugno 2021, lettera E. "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER ACQUISTO, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOBUS (CATEGORIA M2 ed M3)"
- a) Specifiche tecniche
- 1. I veicoli (M2 ed M3) devono essere dotati di un "indicatore di consumo", ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di energia elettrica con l'indicazione di carica degli accumulatori.









2. I veicoli (M2 ed M3) devono essere dotati di:

- -un impianto di illuminazione interno realizzato con lampade LED (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente). Dovrà essere particolarmente curata l'illuminazione dei gradini, degli apparecchi di bigliettazione, degli ostacoli e delle aree informative al pubblico;
- -indicatore di linea di percorso del tipo a "led luminoso a scritta fissa/variabile/scorrevole" (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente).
- 3. Per veicoli elettrici nuovi offerti (M2 ed M3) la garanzia della batteria di trazione, con capacità di carica residua >=80% del valore nominale (IEC 62660), deve assicurare l'operabilità dei veicoli per una percorrenza minima in km;
- potenza motore elettrico almeno 100 kW nominali 450 NM;
- temperatura di funzionamento -20 °C +50 °C
- prese di ricarica: il veicolo sarà equipaggiato con i seguenti connettori di ricarica elettrica: potenza di ricarica a 7,2kW/h o superiore per ricarica in AC e presa di ricarica Combo (CCS) per ricarica rapida superiore a 30 Kw/h;
- sistema di raffreddamento/riscaldamento batteria;
- pendenza nominale superabile 15%;
- autonomia SORT 2 230 KM;
- tempi ricarica in 0-100% AC 7,2 kw/h 32A non superiore a 20 ore Ricarica 20-80% in DC non superiore a 60 minuti;
- -larghezza max. mm. 2100 specchi esclusi;
- -lunghezza max. mm. 7900;
- -cambio automatico;
- -avvisatore acustico retromarcia;
- -impianto frenante idraulico con freni a disco anteriori e posteriori;
- -sedile di guida anatomico, con regolazione molleggio in base al peso del conducente, posizionamento longitudinale ed altezza, dotato di bracciolo;
- -sedile accompagnatore lato dx posizionato fronte marcia, in modo da non costituire intralcio alla salita alunni; l'altro sedile accompagnatore in posizione da concordare in fase di allestimento;
- -sedili alunni tipo monoscocca anatomici antivandalo, dotati di cinture di sicurezza, poggiatesta integrato, tutti alla stessa altezza e tutti fronte marcia;
- -botola sul tetto ad apertura manuale per aerazione ed uscita di emergenza;
- -specchio retrovisore interno,
- -specchi retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente e con dispositivo antiappannante;
- -verniciatura colore giallo, scritta "Scuolabus" sui 4 lati e "Comune di Firenze" sulle fiancate, simbolo "trasporto alunni" nella parte posteriore, e nella parte anteriore e/o posteriore, personalizzazione della comunicazione e messaggio del finanziamento e scritta esterna con massimo 4 loghi adesivi da uno a quattro colori relativi al finanziamento PON METRO con grafica e posizionamento da concordare con l'Autoparco;
- -targa interna almeno formato A3 di materiale non deperibile relativo al finanziamento PON METRO, con grafica e posizionamento da concordare con l'Autoparco;
- -segnalatore posteriore a led, per avviso "salita/discesa alunni";
- -avvisatori acustici supplementari;
- -sensori per parcheggio e telecamera posteriore per retromarcia;
- -autoradio con lettore CD e Mp3, minimo 6 altoparlanti (2 ant. + 4 post.);
- -alloggiamento interno attrezzi;
- -finestrini posteriori fissi con apertura scorrevole parte superiore (min. 1 per lato), vetro temperato incolore;









- -rivestimento interno completo con coibentazione termoacustica su tetto e fiancate come previsto dalle norme vigenti, rivestimenti in materiale antigraffio/antivandalo (i rivestimenti interni dovranno essere certificati conformi alla Direttiva Europea 95/28 CE);
- -porta di accesso passeggeri laterale anteriore dx motorizzata, maniglione per aiuto salita, rampa di salita passeggeri con 3 gradini interni fissi, illuminati a led e ribassati per facilitare la salita alunni;
- -uscita di emergenza come previsto dalle norme vigenti;
- -pavimentazione in legno multistrato marino, con rivestimento antiusura ed antiscivolo;
- impianto di climatizzazione (con produzione di calore e refrigerazione) con gestione separata della zona guida e passeggeri, con funzione di riscaldamento, in grado di assicurare una climatizzazione efficace in tutto il veicolo;
- -ruota di scorta;
- -triangolo norma CE;
- -n° 3 giubbotti rifrangenti;
- -cassetta medicinali primo soccorso;
- -kit attrezzi;
- -lampade di ricambio;
- -crick sollevamento veicolo;
- -catene da neve omologate;
- -martelletti frangivetro per uscita emergenza;
- -estintore a norma, su apposito alloggiamento;
- -cavi di ricarica;
- -cestino portarifiuti;
- -omologazione e collaudo art. 75 CdS corrispondente per allestimento scuolabus al trasporto alunni scuole dell'infanzia e primarie.

LOTTO 2

7 Scuolabus elettrici categoria M1 numero posti totali 9 di cui:

- Posti n°1 autista + n°1 accompagnatore (vano guida) + 5 posti vano passeggeri con sedili per disabili deambulanti + n°2 carrozzine disabili non deambulanti, possibilità di variare la configurazione aumentando da 2 a 4 il numero dei disabili in carrozzina, ovvero massima versatilità e configurabilità di utilizzo della selleria (tutte ad ancoraggio/sgancio rapido su binari a pavimento) del vano passeggeri con posti intercambiabili, smontabili e scorrevoli, nonché del numero dei posti per carrozzina; sono comprese tutte le sellerie passeggeri disabili deambulanti da installare in caso di necessità;
- -Rispondenza al decreto del Ministero dei Trasporti del 01 aprile 2010;
- -Tipo motorizzazione elettrica;
- Rispondenza ai criteri ambientali minimi di cui al DM 17 giugno 2021, lettera D. "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO, IL LEASING, LA LOCAZIONE, IL NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI (CATEGORIA M1 ED N1)"
- a) Specifiche tecniche
- Per le autovetture ed i veicoli commerciali leggeri elettrici nuovi offerti (M1 ed N1) la garanzia minima della batteria elettrica deve garantire quanto previsto dal successivo art. 4;
- potenza motore elettrico 72 kW nominali
- temperatura di funzionamento -20 °C +50 °C
- prese di ricarica: il veicolo sarà equipaggiato con i seguenti connettori di ricarica elettrica: connettore "Tipo 2" con potenza di ricarica a 7,2kW/h o superiore per ricarica in AC e presa di ricarica Combo (CCS) per ricarica rapida superiore a 30 Kw/h;









- "indicatore di consumo", ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di energia elettrica con l'indicazione di carica degli accumulatori;
- pendenza nominale superabile 15%;
- autonomia VLTP 230 KM
- tempi ricarica in 0-100% AC 7,2 kw/h 32A non superiore a 15 ore Ricarica 20-80% in DC non superiore a 60 minuti;
- larghezza max. mm. 2100 specchi esclusi;
- lunghezza max. mm. 5700;
- avvisatore acustico retromarcia;
- impianto frenante idraulico con freni a disco anteriori e posteriori;
- Sedili passeggeri in sky, similpelle o similare lavabile, con poggiatesta e braccioli ribaltabili, dotati di cinture di sicurezza omologate per il trasporto disabili;
- sedile autista anatomico, con regolazione molleggio in funzione del peso del conducente, posizionamento longitudinale ed altezza, dotato di bracciolo e supporto lombare;
- specchio retrovisore interno, esterni regolabili elettricamente con dispositivo antiappannante e abbattibili elettricamente;
- verniciatura colore bianco, con scritta "Comune di Firenze", banda adesiva su tutto il perimetro del veicolo e simbologia specifica adesiva per "trasporto disabili" da applicare sulle fiancate, e nella parte anteriore e/o posteriore personalizzazione della comunicazione e messaggio del finanziamento e scritta esterna con massimo 4 loghi adesivi da uno a quattro colori relativi al finanziamento PON METRO con grafica e posizionamento da concordare con l'Autoparco;
- targa interna almeno formato A3 di materiale non deperibile relativi al finanziamento PON METRO con grafica, e posizionamento da concordare con l'Autoparco;
- sensori per parcheggio e telecamera posteriore per retromarcia;
- autoradio con lettore CD e Mp3, minimo 4 altoparlanti (2 ant. + 2 post.);
- -finestrini posteriori fissi con apertura scorrevole parte superiore, vetro temperato incolore;
- -tetto rialzato per avere un'altezza utile interna del vano passeggeri dal piano di calpestio al sottotetto interno non inferiore a 180 cm;
- accesso al vano passeggeri anche dalla zona guida;
- rivestimento interno completo con coibentazione termoacustica su tetto e fiancate come previsto dalle norme vigenti, rivestimenti in materiale antigraffio/antivandalo (i rivestimenti interni dovranno essere certificati conformi alla Direttiva Europea 95/28 CE);
- illuminazione interna con plafoniere a luce bianca ed azzurrata notturna con lampade LED (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente);
- porta laterale di accesso vano passeggeri, nella parte anteriore dx con movimentazione manuale e gradino automatico retrattile, illuminato a led, per facilitare l'accesso e comandato in sincronismo con l'apertura o chiusura della porta stessa, porte manuali per accesso posto di guida e passeggero/accompagnatore anteriore, con alzacristalli elettrici;
- -maniglia di appiglio dx e mancorrente sx di risalita della porta laterale vano passeggeri;
- pedana di sollevamento elettroidraulica per salita/discesa carrozzine posta nella parte posteriore interna del veicolo, capacità sollevamento minima 360 kg;
- dispositivi per l'ancoraggio di sedie a rotelle con retrattori automatici (arrotolatori) autotensionanti, universali per n.4 carrozzine, omologati;
- n.4 cinture di sicurezza addominale a bretella a tre punti, dedicata al cinturamento del passeggero sulla carrozzina, compatibile con il sistema di ancoraggio delle sedie a rotelle;









- impianto di climatizzazione (con produzione di calore e refrigerazione) con gestione separata della zona guida e passeggeri, con funzione di riscaldamento, in grado di assicurare una climatizzazione efficace in tutto il veicolo;
- pavimentazione in legno multistrato marino, con rivestimento antiusura ed antiscivolo;
- taglia cinture di sicurezza, con impugnatura ergonomica e copri lama di sicurezza;
- n.2 martelletti rompivetro (ai lati sx e dx del vano passeggeri), con sgancio rapido;
- ruota di scorta;
- triangolo norma CE;
- nr.3 giubbotti rifrangenti;
- cassetta medicinali primo soccorso;
- kit attrezzi;
- lampade di ricambio;
- crick sollevamento veicolo;
- catene da neve omologate;
- estintore d'incendi a norma, su apposito alloggiamento;
- cavi batteria;
- cestino portarifiuti;
- contenitore per dispositivi di ancoraggio;
- tappeto in gomma vano guida;
- omologazione e collaudo MCTC, rispondente alle Direttive del trasporto disabili e dei veicoli ad uso speciale per trasporto di disabile in carrozzina.

La fase di realizzazione degli allestimenti tecnico-funzionali, sia all'interno che all'esterno del veicolo, sarà verificata, in corso d'opera, da parte del Responsabile del procedimento in accordo con l'appaltatore.

ART. 4 GARANZIA

Il veicolo fornito deve essere coperto da una garanzia dell'appaltatore per difetti e vizi di fabbricazione (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità essenziali e/o promesse (art. 1497 c.c.), nonché dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

La durata della garanzia per i veicoli e per tutti i componenti ed allestimenti dovrà essere pari a minimo 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione/consegna dei medesimi senza alcuna limitazione del chilometraggio massimo.

Il pacco batterie dovrà essere garantito per guasti e riduzione della capacità superiore al 20% (capacità rimanente inferiore al 80%), della capacità di accumulo dichiarata per un periodo di almeno 8 anni o 160.000 km nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 17 giugno 2021, lettera D. "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO, IL LEASING, LA LOCAZIONE, IL NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI (CATEGORIA M1 ED N1)", con particolare riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera a), numero 2 e dei criteri ambientali minimi di cui al DM 17 giugno 2021, lettera E. "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER ACQUISTO, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOBUS (CATEGORIA M2 ed M3)", con particolare riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera a) numero 5.

Considerate le necessità organizzative attinenti al servizio di destinazione dei veicoli, l'appaltatore dovrà disporre di un Centro di Assistenza sito nel territorio comunale di Firenze o nella provincia di Firenze e comunque ad una distanza massima di 20 chilometri dalla sede dell'Autoparco Comunale – Viale Manfredo Fanti 5.









ART. 5 CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dall'affidamento anticipato in via d'urgenza presso l'Autoparco Comunale – Viale Manfredo Fanti 5, Firenze, o altro eventuale deposito nel territorio comunale, indicato dall'Amministrazione, a completa cura e spese dell'appaltatore; qualora l'affidamento anticipato in via d'urgenza o la sottoscrizione del contratto avvenisse in data successiva al 01/03/2023, la consegna dovrà avvenire comunque entro e non oltre il 31/08/2023.

La consegna dovrà essere previamente concordata con il Responsabile dell'Autoparco Comunale. All'atto della consegna i veicoli dovranno essere immatricolati, collaudati, ed iscritti al P.R.A., muniti di targhe, e quant'altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto per l'uso, completi di tutti gli equipaggiamenti, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 3, corredati dai manuali d'uso e manutenzione, certificazione di conformità dei rivestimenti interni alla Direttiva Europea 95/28 CE.

Incaricati dell'appaltatore dovranno inoltre provvedere, nella stessa fase, a fornire dettagliata istruzione al personale dell'Autoparco circa le caratteristiche tecniche, le modalità di manutenzione ed utilizzo dei veicoli consegnati.

ART. 6 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Alla consegna dei veicoli, alla presenza di incaricati dell'appaltatore, il Responsabile del procedimento, secondo i termini previsti dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016, provvederà ad effettuare verifiche e prove intese ad accertare la funzionalità e la completa conformità degli scuolabus elettrici forniti rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato.

I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale e del successivo rilascio, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di verifica di conformità.

In caso di esito favorevole, la data di consegna dei veicoli risulterà quella indicata nel Verbale.

In caso di esito sfavorevole, invece, l'appaltatore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel Verbale.

I veicoli saranno ripresentati ad una successiva verifica di conformità.

In caso di esito favorevole di quest'ultima, sarà assunta come data definitiva di consegna quella del relativo Verbale.

In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la garanzia definitiva, di cui al successivo art.8, riservandosi altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Su richiesta della stazione appaltante, in fase di esecuzione del contratto l'appaltatore si impegna a favorire il confronto con la stazione appaltante in merito all'allestimento del mezzo, anche tramite sopralluoghi da parte della stazione appaltante, per la definizione di tutte le indicazioni tecniche di dettaglio per la realizzazione del veicolo in configurazione specifica.

Considerate le caratteristiche particolari di innovazione che la fornitura di uno scuolabus elettrico comporta, con possibili ripercussioni sulle modalità di guida e utilizzo, su eventuale richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna inoltre a una dimostrazione e prova su strada del mezzo oggetto della fornitura o similare già a disposizione dell'appaltatore (es. test drive), in fase di esecuzione del contratto e prima della consegna.

ART. 7 OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza dei beni oggetto di fornitura a quanto richiesto nel presente Capitolato nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni esplicitate









dall'Amministrazione Comunale; è inoltre a conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da consegnare, rinunciando quindi a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o della normativa legati all'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto e per ciascun lotto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e ricomprendere anche i periodi di garanzia di cui all'art. 4 del presente capitolato. Dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore.

In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.

ART. 9 REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente dovrà essere comunicato all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

ART. 10 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Amministrazione procederà al pagamento della fornitura, in unica soluzione, sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente (non è intenzione dell'Amministrazione









fruire di finanziamenti, rateizzazioni e altre possibili forme dilazionate di pagamento). L'appaltatore potrà emettere fattura unicamente all'esito positivo delle verifiche di conformità della procedura di cui all'art. 6.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto saranno gestiti dalla Direzione Patrimonio Immobiliare – Via dell'Anguillara n. 21, in collaborazione con la P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali – Viale Manfredo Fanti 5, Firenze.

Il pagamento in favore dell'appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

L'appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA della Direzione Patrimonio Immobiliare 2AEDD5 il codice CIG e CUP e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:

Comune di Firenze - Direzione Patrimonio Immobiliare — Via dell'Anguillara n. 21, 50122 Firenze CF/P.IVA 01307110484 e dovranno contenere, a pena di irricevibilità, oltre al CIG e al CUP H19I21000130006, la seguente indicazione: PON Città Metropolitane 2014-2020 - intervento codice locale progetto - FI_6.1.2c1 — BUS SCOLASTICI SOSTENIBILI, finanziato nell'ambito della risposta UE alla pandemia di Covid-19.

Le fatture dovranno essere inviate all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it.

La liquidazione delle fatture sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata alla Direzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

ART. 11 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, c. 18 del Codice, l'importo dell'anticipazione del prezzo è calcolato in misura pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto. Tale somma è corrisposta a favore dell'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

In nessun caso è ammessa la rateizzazione dell'anticipazione e non si applica l'articolo 159, comma 4-bis, del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, firmata digitalmente dal soggetto che rappresenta legalmente il garante, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è costituita ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice.

L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.









L'appaltatore decade dall'anticipazione ed è obbligato alla restituzione se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) e il CUP comunicati dall'Amministrazione.

ART. 13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN CASO DI AFFIDAMENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DERIVATE DA FONDI STRUTTURALI UE

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 17.3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC o da fondi strutturali UE.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 17.4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.









Gli operatori economici aggiudicatari del contratto devono adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione di offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 17.5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART 14 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 si procederà al recesso del contratto qualora l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche applicate in adeguamento alla convenzione o accordi suddetti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non stipulare l'Appalto qualora vengano attivate nuove convenzioni che prevedano condizioni economiche più vantaggiose, salvo eventuale adeguamento del prezzo da parte dell'Appaltatore.

ART. 15 INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Si applicano all'Appalto in oggetto le disposizioni della già richiamata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, allegata agli atti di gara che si intende qui integralmente richiamata; pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole previste da detta Intesa: a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; b) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 c. 2 del D. Lgs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile; c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della Sicurezza e di tutela dei Lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 23 - la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell'opificio; d) di impegnarsi a









denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p. e) di prendere atto ed accettare che la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c. c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c. p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c. p., 318 c. p., 319-bis c. p., 319-ter c. p., 319quater c. p., 320 c. p., 322 c. p., 322-bis c. p., 346-bis c. p., 353 c. p., 353-bis c. p. Ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa, nei casi di cui alle lettere d) e e), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e nel rispetto del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale DG/2022/00020 del 01/02/2022, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190 l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

Il rapporto si risolverà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento" secondo quanto previsto dall'art. 20.

ART. 17 PENALI

L'Amministrazione provvederà, previa contestazione all'appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:

 ritardo nella consegna rispetto al termine indicato all'art. 5 del presente capitolato non giustificato da causa di forza maggiore: applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo per ogni veicolo, da calcolarsi a partire dalla data di ricezione dell'ordine;









- 2. applicazione di una penale pari ad € 150,00/die per fermo veicolo oltre i 3 gg., per cause riconducibili a difetti o rotture preesistenti, non causati da sinistro, nell'arco temporale di copertura della garanzia di cui all'art. 4;
- 3. nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.
- 4. nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto
- 5. nel caso di inosservanza dell'obbligo, di cui all'art. 47, comma 4, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 oltre il 31/08/2023 la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo art. 18, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui ai commi 3, 4 e 5, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali indicate ai nn. 3, 4 e 5 la Stazione appaltante sarà tenuta ad inviare apposita segnalazione all'ANAC e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dall'Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.









Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione della fattura, ove possibile, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 8.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- b) gravi inadempienze legate anche alla eventuale mancata consegna del bene nei termini assegnati, o esito sfavorevole della verifica di conformità di cui all'art. 6;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 20% del valore dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al precedente art. 16;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 22;
- i) inosservanza del termine di consegna oltre il 31/08/2023.

ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016.

In caso di violazione l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

ART. 20 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario nel corso della gara non abbia indicato le parti della fornitura da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

Il subappaltatore è, altresì, tenuto al rilascio delle dichiarazioni previste dagli artt. 7-bis.1, 7-bis.2, 7-bis.3, 7-bis.4 del Disciplinare.









Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto sono a totale carico dell'appaltatore. Per quanto riguarda l'IVA, che è a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto relativo all'Appalto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa. La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice, dopo la conclusione della verifica sul possesso dei prescritti requisiti, salvo il differimento espressamente concordato con l'Appaltatore, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La verifica sul possesso dei requisiti include anche gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici (di seguito anche Intesa), approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta il 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze (ed allegata agli atti di gara). Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, c. 6 del Codice. In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'Operatore Economico, costituiscono causa di esclusione di questo dalla procedura, ovvero di risoluzione del contratto per inadempimento. I singoli appalti attuativi saranno stipulati mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del Codice. L'Appalto, nonché i successivi appalti attuativi, saranno sottoscritti, per conto della Stazione Appaltante, dal RUP. Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e la sua registrazione saranno a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti, relativamente alla stesura del contratto ed a tutti gli atti e processi a questo connessi, per tutta la durata dello stesso. L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Firenze. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, c. 11 del Codice e dalla normativa da questo richiamata, le spese per le pubblicazioni del bando e dell'avviso di aggiudicazione di gara sulla GURI e sui giornali.

ART. 22 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 23 PRIVACY

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come









modificato dal D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.lgs. n. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara.

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

ART. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

II RUP

Dr. Giovanni Bonifazi Dirigente Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto Direzione Patrimonio Immobiliare